

ADRIA FER S.R.L. CON SOCIO UNICO

Sede in Tommaso Riva Gulli, 12 -

34123 TRIESTE

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia

Codice Fiscale nr. 01033440320

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Relazione del revisore legale indipendente

ai sensi dell'art. 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Al Socio Unico

della società ADRIA FER S.R.L.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società Adriafer S.r.l. con Socio Unico (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

Richiamo l'attenzione su quanto indicato nella Nota Integrativa, nei paragrafi relativi alle Immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché al Patrimonio netto, in cui gli Amministratori descrivono gli effetti derivanti dall'applicazione, negli esercizi precedenti, delle disposizioni previste dall'art. 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del D.L. 104/2020 (convertito dalla L. 126/2020), che hanno consentito la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, gli Amministratori hanno fornito informativa in merito agli effetti patrimoniali che permangono nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

A titolo di informativa segnalo che gli Amministratori nella Relazione sulla gestione hanno confermato la continuità aziendale (*going concern*): “tenendo conto dei dati di Budget 2026, del Piano industriale 2025-2029 e del cash flow prospettico, si conferma la continuità aziendale (*going concern*). In particolare, le prospettive di crescita di fatturato nel medio e lungo periodo, come rilevate nel Piano industriale 2025-2029 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27/05/2025 e presentate nell'Assemblea del 27/6/2025, anche se ancora non osservato da AdSPMAO, fanno ritenere una sostenibilità finanziaria prospettica e rappresentano un miglioramento della PFN anche nel 2026 (così come avvenuto nel 2025).”

Richiamo infine l'attenzione sull'informativa data dagli Amministratori nella Nota integrativa, paragrafo Fondi per rischi e oneri: “In ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile OIC 31 in materia di passività potenziali, si informa che in data 28 aprile 2026 si è conclusa una verifica fiscale avviata dall'Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2026, con la notifica di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) relativo al periodo d'imposta 2022 con un eventuale trascinarsi sui periodi successivi 2023 e 2024. I rilievi formulati riguardano la spettanza di crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e formazione per un importo complessivo di circa 520.000, oltre ad alcune riprese minori, per una stima di sanzioni e interessi circa di pari importo. La Società, sulla base del parere rilasciato dal legale incaricato della difesa, ritiene i rilievi in gran parte infondati valutando il rischio di soccombenza come meramente possibile e, non essendo allo stato attuale l'onere né certo nell'*an* né determinabile con attendibilità nel *quantum*, non essendo stato ancora emesso un atto impositivo che dovrà recepire le difese della Società, gli Amministratori hanno ritenuto, in conformità con il Principio Contabile OIC 31 e dando informativa al Revisore Legale, di non procedere ad alcun accantonamento al Fondo Rischi, fornendo la presente informativa dettagliata.”

Il mio giudizio non è espresso con rilievi in relazione ai suddetti aspetti.

Altri aspetti

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478 bis del Codice Civile ed in conformità con le previsioni statutarie (art. 18), gli Amministratori si sono avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono prevalentemente legate alla necessità di porre in essere alcuni approfondimenti su tematiche di bilancio ed in particolare sul corretto trattamento del contributo ricevuto dal Socio la cui rendicontazione (prevista nella convenzione stipulata tra le parti) ha trovato approvazione in data 21.04.2026.

Responsabilità degli amministratori e del sindaco unico per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore indipendente per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione

internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunta ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizi e dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), e-bis) ed e-ter) del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Gli Amministratori della società Adriafer S.r.l. con Socio Unico sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione di Adriafer S.r.l. con Socio Unico al 31 dicembre 2025, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio;
- esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio di Adriafer S.r.l. con Socio Unico al 31 dicembre 2025.

Inoltre, a mio giudizio la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e-ter), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione della società e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Trieste, 01 giugno 2026

Il Revisore legale

Martina Malalan

